

l'agenzia informa

4
2006

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COME EVITARLO

l'agenzia ⁴₂₀₀₆ informa

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COME EVITARLO

INDICE

INTRODUZIONE	5
1. IL PROCESSO TRIBUTARIO	6
Il ricorso	6
Il processo tributario on-line	8
Schema di ricorso contro la cartella di pagamento	9
2. L'AUTOTUTELA	10
Ipotesi di annullamento o di revoca degli atti	10
Ufficio competente e intervento della Direzione Regionale	12
Schema di istanza di autotutela	13
3. L'ACQUIESCENZA	14
I vantaggi per i contribuenti	15
I versamenti da fare	15
4. L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	17
I vantaggi dell'accertamento con adesione	18
Il procedimento	19
Perfezionamento dell'adesione e versamento delle somme dovute	21
La riduzione delle sanzioni	22
Alcuni effetti dell'accertamento con adesione	23
Schema di istanza di accertamento con adesione (dopo la notifica di un avviso di accertamento)	24
Schema di istanza di accertamento con adesione (dopo un controllo: accesso, verifica, ispezione)	25
5. LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	26
I vantaggi per i contribuenti	26
Come si svolge il procedimento	28
La conclusione e il perfezionamento dell'accordo	28
Schema di proposta di conciliazione giudiziale	30
6. PER SAPERNE DI PIÙ	31

INTRODUZIONE

Nell'ottica di un'amministrazione fiscale snella e orientata al cittadino, il legislatore ha elaborato una vasta gamma di istituti amministrativi, i cosiddetti strumenti “deflativi” del contenzioso, che permettono di concordare soluzioni conciliatorie e di prevenire le liti in materia tributaria.



Questi istituti costituiscono una soluzione economicamente vantaggiosa tanto per l'amministrazione quanto per il contribuente e mirano ad evitare che si intraprenda la strada del contenzioso, che spesso è lunga e laboriosa.

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittimo o infondato un atto impositivo emesso nei suoi confronti (avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento) e per vari motivi non riesce a concordare, nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa, egli può sempre dare avvio all'iter del processo tributario, del quale accenneremo i tratti fondamentali nel capitolo successivo.

Nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia i tempi che i costi.

Infatti, nella maggior parte dei casi, la proposizione di un ricorso comporta tempi rilevanti e costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo, nella maggior parte dei casi, di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

1. IL PROCESSO TRIBUTARIO



Il “**Contenzioso tributario**” è attualmente disciplinato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 con i quali sono state introdotte regole più snelle nella gestione del processo tributario. L'obiettivo è stato quello di modellarlo sempre più sul processo civile, anche per dare concreta attuazione al principio costituzionale del giusto processo.

Di recente, sono intervenute alcune novità.

Tra queste, si segnalano:

- l'ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie;
- le nuove modalità di deposito del ricorso;
- l'eliminazione delle limitazioni di materia previste per i consulenti del lavoro in materia di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie;
- l'inserimento tra gli atti impugnabili dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili e del fermo dei beni mobili registrati.

La competenza delle Commissioni tributarie

La competenza delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (queste ultime decidono in appello sulle decisioni emesse da quelle provinciali) è molto ampia e comprende i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le controversie di natura catastale e quelle inerenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

IL RICORSO

Il processo tributario inizia con la **proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale**. Esso va presentato **entro 60 giorni** dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l'atto contro cui si ricorre.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di rimborso alla quale l'Amministrazione non ha dato risposta, è possibile presentare ricorso dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. In sostanza, occorre attendere che si formi il cosiddetto “*silenzio-rifiuto*”, quando previsto dalla legge.

Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato mediante:

- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla notifica all'ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria provinciale copia del ricorso.

Considerato che il processo tributario è un processo prevalentemente documentale, il ricorrente è tenuto ad esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso e la controparte è tenuta a presentare le controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata.


ATTENZIONE

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo della metà delle somme).

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione, deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Esito del ricorso e applicazione della sentenza

Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi, devono essere pagate come indicato nel prospetto sotto riportato.



Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronuncia a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (**giudizio di ottemperanza**).

Detto ricorso va indirizzato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l'ottemperanza.

Il pagamento delle spese processuali

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

IL PROCESSO TRIBUTARIO ON-LINE

Un'importante innovazione destinata a segnare una svolta operativa fondamentale è rappresentata dalla possibilità di essere informati, on-line, sulle fasi del processo tributario. Attualmente, tramite una banca dati recentemente istituita, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante.

L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi di cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico "Entratel".

I cittadini possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione che consentono l'abilitazione al servizio "Fisconline" (codice fiscale, password e codice Pin).

Si può ottenere l'abilitazione direttamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it o rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

SCHEMA DI RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO

(in bollo)

RICORSO

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

OGGETTO: IRPEF/IRES/IRPEG Anno

Il/la sottoscritt nato/a il a
 codice fiscale,
 con domicilio fiscale in
 rappresentato/a⁽¹⁾ per delega in calce a questo ricorso dal
 presso il suo studio in via

PREMESSO

che in data ha ricevuto cartella di pagamento relativa alla liquidazione
 ex art. 36 bis/36 ter D.P.R. n. 600/73
 della propria dichiarazione dei redditi mod.
 relativa all'anno presentata in data

RICORRE

ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 546/92
 e contro l'ufficio⁽²⁾
 per i seguenti motivi:

- Fatto
- Diritto

PER QUESTI MOTIVI

chiede a codesta On.le Commissione tributaria di annullare l'iscrizione
 a ruolo operata dall'ufficio di cui in premessa e la conseguente cartel-
 la di pagamento, con condanna dell'Amministrazione ex art. 69, D.lgs. n.
 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.

Allega fotocopia della cartella di pagamento, completa di relazione di
 notificazione, e copia della documentazione eventualmente contestata.

Luogo e data

Firma

⁽¹⁾ L'obbligo della rappresentanza è previsto nei casi in cui il valore della lite è superiore a 2.582,00 euro.

⁽²⁾ Indicare l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

2. L'AUTOTUTELA



L'**autotutela** è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di correggere un proprio atto illegittimo o infondato.

In sostanza, quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un errore, in mancanza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la possibilità di annullarlo o correggerlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso.

La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente o essere conseguente ad iniziativa propria dell'ufficio competente.

L'esercizio dell'autotutela è una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione.

IPOTESI DI ANNULLAMENTO O DI REVOCA DEGLI ATTI

I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l'illegittimità deriva da:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente prodotta (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'annullamento e/o la revoca possono avvenire anche se il giudizio è pendente o se l'atto è divenuto ormai definitivo perché sono decaduti i termini per ricorrere, e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo sia stato respinto per motivi formali (ad esempio, per inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L'autotutela non è invece ammessa quando il ricorso è stato respinto per motivi riguardanti il merito della controversia, e la sentenza è divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini.

Annullamento su istanza del contribuente


L'atto può essere annullato anche su richiesta del contribuente: è sufficiente che egli presenti un'istanza (vedi fac-simile a fine capitolo), vale a dire una semplice domanda in carta libera, non soggetta, quindi, al rispetto di forme particolari.

L'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente e contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute. In particolare, deve essere specificato:

- l'atto di cui si chiede l'annullamento;
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

ATTENZIONE

La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, occorre prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.



UFFICIO COMPETENTE E INTERVENTO DELLA DIREZIONE REGIONALE

Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l'atto. Se l'annullamento in autotutela viene richiesto dal contribuente, la richiesta va presentata, quindi, all'ufficio che ha emanato l'atto.

Nel caso in cui l'istanza venga consegnata, per errore, ad un ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto, quest'ultimo ha l'obbligo di consegnarlo all'ufficio competente.

Quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli oneri accessori è superiore a 516.456,90 euro, l'ufficio deve richiedere il parere della Direzione Regionale.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporterà l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Nel caso in cui l'ufficio non annulli, per "grave inerzia", un atto per il quale ricorrano i requisiti per l'esercizio dell'autotutela, può farlo, in via sostitutiva, la competente Direzione Regionale.



SCHEMA DI ISTANZA DI AUTOTUTELA

(in carta libera)

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Oggetto: Richiesta di annullamento di atto illegittimo

Il/la sottoscritt nat... a
 residente in via n. tel.
 Codice fiscale

PREMESSO

che con atto (cartella di pagamento o comunicazione di irregolarità, avviso di accertamento, atto di contestazione, rigetto istanza di rimborso) n... del notificato/a il in relazione all'anno d'imposta codesto Ufficio ha

- accertato un imponibile (o un maggior valore) di euro
- chiesto il pagamento di un'imposta di euro
- irrogato sanzioni per euro
- respinto una richiesta di rimborso relativa a
-

CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo/infondato in tutto/in parte per i seguenti motivi:

.....


CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento (totale o parziale).


Allega:

Luogo e data

Firma



3. L'ACQUIESCENZA



A volte, per il contribuente che riceve un **avviso di accertamento** può essere più conveniente accettare di pagare la maggiore imposta definita dall'ufficio piuttosto che intraprendere la strada incerta ed onerosa di un lungo contenzioso.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita “**acquiescenza**”, è regolamentata dal decreto legislativo n. 218 del 1997 e consiste in una definizione in via amministrativa dell'atto impositivo.

Tale definizione, ancora più conveniente quando l'accertamento emesso dall'ufficio è fondato su dati difficilmente contestabili davanti al giudice tributario, comporta per il contribuente notevoli vantaggi che si sostanziano, principalmente, nell'abbattimento delle sanzioni irrogate.

Definire l'atto per acquiescenza consente, infatti, di pagare solo 1/4 delle sanzioni amministrative indicate nell'atto. Detta riduzione spetta a condizione che:

- si rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- si rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- si effettui il pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, del totale della somma richiesta (tenendo conto delle riduzioni spettanti).


ATTENZIONE

La facoltà di utilizzare l'acquiescenza spetta solo ed esclusivamente al contribuente e gli uffici non hanno alcun potere discrezionale.

L'acquiescenza non è prevista per ottenere una riduzione delle sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 60 del D.P.R. n. 633 del 1972), e per quelle riguardanti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

A questo proposito, si ricorda che quando dall'attività di liquidazione della dichiarazione emerge una maggiore imposta, al contribuente viene notificata una comunicazione di irregolarità in cui sono indicate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e interessi: anche in questo caso si può usufruire di una riduzione delle sanzioni (1/3 o 2/3 a seconda del tipo di controllo effettuato) se entro 30 giorni si effettua il pagamento.

I VANTAGGI PER I CONTRIBUENTI



I VERSAMENTI DA FARE

Le somme da versare a seguito di acquiescenza possono essere pagate in unica soluzione oppure in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o di 12 rate se la somma da pagare supera 51.645,69 euro.

Il contribuente che sceglie di pagare a rate è tenuto a prestare idonea garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

Sulle rate successive alla prima vanno pagati anche gli interessi al saggio legale.

Come si effettuano

I versamenti devono essere effettuati utilizzando:

- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

I codici tributo da utilizzare sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo le sanzioni possono essere definiti per acquiescenza.

Il contribuente ha la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/4 della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi e relativi a ciascun tributo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, e cioè entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, effettua il versamento, rinunciando ad impugnare lo stesso.

4. L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE



L'**accertamento con adesione** è lo strumento che consente al contribuente di “concordare” la definizione delle imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite giudiziaria.

Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento o anche in seguito, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura può essere proposta sia dal contribuente che dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Tramite contraddittorio con l'Amministrazione, il contribuente potrà riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'ufficio, e sulla base delle argomentazioni e indicazioni da lui fornite, lo stesso ufficio potrà rettificare la portata dei rilievi precedentemente avanzati, ridefinendo, a vantaggio del contribuente, l'imponibile precedentemente accertato.

CHI È AMMESSO ALLA DEFINIZIONE	TUTTI I CONTRIBUENTI persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta	
LE IMPOSTE CHE SI POSSONO DEFINIRE	tutte le principali IMPOSTE DIRETTE	Irpéf Irpeg/IRES Irap Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione
	tutte le principali IMPOSTE INDIRETTE	Iva Imposta sulle successioni e sulle donazioni Imposta di registro Imposta ipotecaria e catastale Invim ordinaria e decennale Imposta sostitutiva dell'Invim Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione Imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli
QUANDO SI PROPONE	dopo aver ricevuto un avviso di accertamento a seguito di un controllo (accesso, ispezione, verifica) eseguito dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza	

ATTENZIONE

Con l'accertamento con adesione è possibile definire anche i tributi locali, ma solo se l'ente locale ha adottato un apposito regolamento con cui sia stato recepito e disciplinato tale istituto.

I VANTAGGI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Raggiungere un accordo attraverso l'accertamento con adesione permette di conseguire vantaggi ad entrambe le parti interessate (ufficio e contribuente).

È importante infatti sapere che con l'accertamento con adesione il contribuente usufruisce anche di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, in caso di fatti perseguibili anche penalmente, la definizione, concordata con l'estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante. Da essa deriva un abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie.

Ma anche per il fisco l'accertamento con adesione è uno strumento efficace poiché consente agli uffici da una parte di ridurre il contenzioso e dall'altra di anticipare i tempi della riscossione del tributo.

ATTENZIONE


Quando l'accertamento riguarda rilievi che possono riferirsi tanto alle Imposte dirette quanto all'Iva, la definizione ha effetto per entrambe le imposte.

Esempio

Se un accertamento emesso nei confronti di un artigiano ha per oggetto ricavi non dichiarati, nella sua definizione occorre tener conto non soltanto dell'Irpef dovuta sul maggior reddito scaturente dalla rettifica ma anche dell'Iva dovuta su tali maggiori ricavi.

Se, invece, l'accertamento riguarda la rettifica della voce "ammortamenti", l'eventuale definizione non assumerà rilevanza ai fini dell'Iva.

Si possono inoltre definire le contestazioni riguardanti solo l'Iva, quindi senza riflessi sull'imposizione diretta, sia nel caso di rettifiche relative all'aliquota adottata, sia in caso di particolari regimi (non imponibilità o esenzione) applicati dal contribuente ma non spettanti.



IL PROCEDIMENTO

L'iniziativa per l'avvio della procedura di accertamento con adesione può essere presa, come detto sopra, sia dall'ufficio che dal contribuente.

L'ufficio, tramite l'invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

ATTENZIONE

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire dell'ufficio si preclude la possibilità di utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura, con una domanda in carta libera (vedi schema dell'istanza alla fine del capitolo), chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda può essere presentata all'ufficio competente:

- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se l'istanza è inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

Il raggiungimento dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l'inizio della fase prettamente amministrativa.

ATTENZIONE

Se il contribuente intende farsi rappresentare, la **procura** deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata. L'autentica non è necessaria se la procura è indirizzata al coniuge, a parenti affini entro il quarto grado (fratelli, sorelle, figli e genitori, nipoti, cognati ed altri familiari) o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti.

Le regole per le società di persone o associazioni

Se l'adesione riguarda società di persone, associazioni professionali o aziende coniugali gestite in forma associata, l'ufficio competente per la società (o l'associazione o l'azienda) effettua anche la

definizione del reddito attribuibile ai soci o agli associati, con unico atto e in contraddittorio con loro, a prescindere dalla loro residenza.

L'ufficio è quindi tenuto a convocare, oltre al rappresentante legale, tutti i soci o associati.

La definizione può essere effettuata anche solo da alcuni degli interessati: il singolo socio o associato può, quindi, definire la propria posizione a prescindere dalla scelta della società o dell'associazione.

Nell'ipotesi in cui solo alcuni degli interessati abbiano aderito all'accertamento, l'ufficio notificherà, sulla base degli imponibili definiti, atti di accertamento sia ai contribuenti che sono intervenuti al contraddittorio e non hanno aderito, sia a quelli che, pur convocati, non sono intervenuti.

In tal caso, non essendo applicabile la riduzione prevista per l'accertamento con adesione, le sanzioni verranno irrogate nella misura ordinaria.

Cosa succede se non si raggiunge un accordo

Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate, e al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Il procedimento di accertamento, una volta raggiunto l'accordo, si conclude con la redazione, in duplice copia, di un atto contenente le seguenti indicazioni:

- gli elementi e le motivazioni dell'adesione;
- le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione;
- le altre somme eventualmente dovute.

Quindi, stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall'accordo stesso.

Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Il versamento

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta).

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
- in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20

giorni dalla redazione dell'atto. Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) è però necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, attraverso le quali, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le somme dovute.

Per ogni anno definito dovrà essere compilato un modello F24 in cui va indicato il relativo codice tributo (i codici sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia).

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con i crediti d'imposta vantati dal contribuente.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia. Quindi, riceverà dall'ufficio la copia dell'atto di adesione.

Una volta perfezionata la definizione dell'accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.

ATTENZIONE

In presenza di un garante, se quest'ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

A seguito dell'adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di definizione e il contenuto delle dichiarazioni, si applicano **nella misura di 1/4 del minimo** previsto.

ALCUNI EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

<p>Come incide sui contributi previdenziali</p>	<p>La definizione incide sui contributi assistenziali e previdenziali che hanno la stessa base imponibile di quella delle imposte sui redditi. Pertanto, il contribuente che concorda con il fisco deve regolarizzare la sua posizione anche con gli enti previdenziali.</p> <p>Ai maggiori contributi non vanno però aggiunti interessi e sanzioni.</p>
<p>Quando l'ufficio può modificare l'atto definito</p>	<p>L'atto di adesione perfezionato non è integrabile né modificabile da parte dell'ufficio salvo alcune eccezioni.</p> <p>Infatti, l'ufficio può procedere ad effettuare un nuovo accertamento solo quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sopraggiungono nuovi elementi che non erano conosciuti né conoscibili dall'ufficio al momento della definizione dell'accertamento con adesione; • dai nuovi elementi di cui l'ufficio è venuto a conoscenza emerge un maggior reddito superiore al 50% rispetto a quello definito, e comunque non inferiore a 77.468 euro. <p>A prescindere da queste condizioni, che devono sussistere contemporaneamente, gli uffici possono emettere un nuovo atto impositivo quando l'adesione ha riguardato un accertamento basato sugli studi di settore o sui parametri, per anni d'imposta 1999 e successivi.</p> <p>In alcuni casi particolari, riguardanti le società di persone, le associazioni e le aziende coniugali è possibile effettuare un nuovo accertamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione ha riguardato esclusivamente i redditi di partecipazione nei confronti di società di persone ed associazioni professionali, ovvero del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria; • viene accertato un maggior reddito nei confronti della società, associazione o azienda coniugale alla quale partecipano contribuenti che, limitatamente ai redditi diversi da quelli di partecipazione, hanno già definito la loro posizione individuale. Questi accertamenti possono riguardare, perciò, soltanto il maggior reddito di partecipazione attribuibile al socio, all'associato o al coniuge in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società, associazione o azienda coniugale. <p>Un nuovo accertamento è possibile, infine, nei confronti di tutti i contribuenti, quando è stato oggetto di definizione un accertamento parziale, anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'adesione.</p>
<p>Conservazione scritture e documenti contabili</p>	<p>La procedura di accertamento con adesione non elimina l'obbligo della conservazione delle scritture e dei documenti contabili riguardanti l'annualità definita che, pertanto, vanno mantenuti.</p>

SCHEMA DI ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(in carta libera)

dopo la notifica di un avviso di accertamento

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.218 del 1997.

Contribuente
 codice fiscale P.Iva
 Imposta
 periodo di imposta

Il/la sottoscritt
 in proprio/in qualità di

PREMESSO

che in data gli/le è stato notificato l'avviso di accertamento/rettifica protocollo n. del non preceduto dall'invito a comparire previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n.218 del 1997

CHIEDE

l'accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento/rettifica ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio (1)

Cognome Nome
 Via Città
 Recapito telefonico

Luogo e data Firma

(1) È facoltà del contribuente fornire i motivi ed allegare i documenti su cui si fonda l'istanza.

SCHEMA DI ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**(in carta libera)**

dopo un controllo (accesso, verifica, ispezione)

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo n.218 del 1997.Contribuente
codice fiscale P.Iva
Imposta
periodo di impostaIl/la sottoscritt
in proprio/in qualità di

PREMESSO

che in data si è concluso/a
l'accesso/ispezione/verifica effettuata da

CHIEDE

che venga formulata in codesto ufficio la proposta di accertamento con
adesione relativa agli esiti della predetta attività istruttoria ai fini
della sua eventuale definizione in contraddittorio.Cognome Nome
Via Città
Recapito telefonico

Luogo e data Firma

5. LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



La **conciliazione giudiziale** è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco.

Infatti, in presenza di un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, la conciliazione permette di chiudere la lite in tempi brevi, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento della lite.

Rispetto al campo di applicazione dell'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale si estende ad un maggior numero di tributi.

Ad esempio, anche le controversie riguardanti i tributi locali, per i quali non sempre è ammessa la definizione attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione (vedi cap. 4), possono essere conciliate.

La conciliazione giudiziale può essere proposta:

- dalla stessa Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può proporre alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse: contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, concessionario della riscossione.

ATTENZIONE

La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

I VANTAGGI PER I CONTRIBUENTI


Gli evidenti vantaggi che il contribuente può trarre dal ricorso all'istituto della conciliazione giudiziale sono:

- la possibilità di chiudere definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale;
- la compensazione delle spese di giudizio;
- la riduzione delle sanzioni amministrative ad $1/3$ delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad $1/3$ dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- l'applicazione di una sanzione unica, in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall'applicazione delle regole sulla ripetitività continuata delle violazioni, solo per le violazioni espressamente indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;

- la diminuzione delle pene previste per i reati tributari fino alla metà di quanto previsto per ogni singolo reato tributario e l'eliminazione delle pene accessorie, se l'estinzione dei debiti tributari a seguito della conciliazione avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

ATTENZIONE

Il tentativo di conciliazione non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire nel contraddittorio con il contenzioso.



COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.

La **conciliazione “in udienza”** può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:

- il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all'ufficio entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se l'accordo viene raggiunto, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

La **conciliazione “fuori udienza”** viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo.

Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

LA CONCLUSIONE E IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO

Una volta raggiunto l'accordo, la “conciliazione” si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia.

La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:

- in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro. La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente con fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Il contribuente deve consegnare all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento accompagnata, nell'ipotesi di pagamento rateale, dalla documentazione della garanzia prestata.

ATTENZIONE

In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

Come versare le somme dovute

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie è effettuato utilizzando il modello F24 per le imposte dirette, per le imposte sostitutive e per l'Iva, il mod. F23 per le altre imposte indirette, indicando gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le Imposte dirette e per l'Iva è consentito effettuare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente.

SCHEMA DI PROPOSTA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

(in carta libera)

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

Il/la sottoscritt
 residente in via
 codice fiscale

PREMESSO

- che con atto notificato a (indicare le controparti alle quali è stato notificato il ricorso) depositato nella segreteria della commissione provinciale diil è stato proposto ricorso avverso (indicare l'atto impugnato) n., notificato il..... a cura dell'ufficio
- che la relativa lite è attualmente pendente presso la commissione tributaria provinciale di
- che non è stata ancora fissata la data per l'udienza di trattazione

CHIEDE

ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la conciliazione della presente controversia. A tal fine

PROPONE

di conciliare totalmente/parzialmente la controversia nei modi seguenti:

(per le imposte dirette)

- Riduzione del reddito d'impresa accertato in euro a euro
- Riduzione del reddito di lavoro autonomo accertato in euro ... a euro ...
- Riduzione del reddito da partecipazione accertato in euro a euro

(per l'imposta sul valore aggiunto)

- Riduzione della maggior imposta accertata in euro a euro
- Riduzione della pena pecuniaria irrogata in euro a euro

(per le altre imposte indirette)

- Riduzione del valore finale accertato da euro a euro
- Definizione del valore iniziale accertato in euro a euro
- Riconoscimento delle spese incrementative non ammesse o parzialmente ammesse in euro.....

Tale richiesta è basata sulle seguenti motivazioni:

Luogo e data.....

Firma eventuale

Firma del difensore
della parte

.....

.....

6. PER SAPERNE DI PIÙ



Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Decreto Legge 30 settembre 1994 - Art. 2-quarter - n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656

Decreto 11 febbraio 1997, n. 37

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218

Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Circolare ministeriale n. 98/E del 23 aprile 1996

Circolare ministeriale n. 291/E del 18 dicembre 1996

Circolare ministeriale n. 235/E dell'8 agosto 1997

Circolare ministeriale n. 198 del 5 agosto 1998

Circolare ministeriale n. 242/E del 21 ottobre 1998

Risoluzione ministeriale n. 159/E dell'11 novembre 1999

Risoluzione ministeriale n. 167/E del 24 dicembre 1999

Circolare ministeriale n. 14/E del 21 gennaio 2000

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 3 aprile 2001

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 28 giugno 2001

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 21 marzo 2002

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2006

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it

L'AGENZIA INFORMA N. 4/2006

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne

Settore Relazioni Esterne

Ufficio Prodotti Editoriali

Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Antonio Iorio
Condirettore Francesco Russo
Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura dell'Ufficio Prodotti Editoriali

Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

Progetto grafico Meta Studio di Mauro Fanti
Stampa Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 4 settembre 2006.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it